



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

*Prot. n.* (vedi intestazione digitale)  
*Class.* 34.43.01 / fasc. ABAP (GIADA) 209.15.1  
*Class.* 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.48.1  
*Allegati:* 3

*All* Ministero della transizione ecologica  
Direzione Generale Valutazioni ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
[ID\_VIP 7405]  
(va@pec.mite.gov.it)

*All* Ministero della transizione ecologica  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[ID\_VIP 7405]  
(compniec@pec.mite.gov.it)

*Oggetto:* [ID\_VIP: 7405] **SASSARI (SS) - Progetto di un impianto denominato "AGRIVOLTAICO MACCIADOSA" della potenza complessiva di 80,88 MWp (lato DC) nel comune di Sassari.**  
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC)  
Proponente: PACIFICO CRISTALLO S.r.l.  
Richiesta integrazioni al progetto, al SIA, alla Relazione paesaggistica e alla Relazione archeologica - art. 24 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

*e.p.c.*

*Alla* Regione Autonoma della Sardegna  
Direzione generale della difesa dell'ambiente  
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)  
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

*e.p.c.*

*Alla* Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per le province di Sassari e Nuoro  
(mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it)

*e.p.c.*

*All* Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
della Direzione generale ABAP  
(mbac-dg- abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

*MA*



*e.p.c.* Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico  
della Direzione generale ABAP  
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

*e.p.c.* Alla PACIFICO CRISTALLO S.r.l.  
(pacificocristallosrl@legalmail.it  
pacifico.cristallo@pacifico-energy.com)

In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota della Direzione generale ABAP prot. n. 21890 del 09/06/2022, si comunica quanto segue.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006;

visto l'art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti";

considerato, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR, al quale ultimo Ufficio di livello dirigenziale generale devono, pertanto, essere inoltrate tutte le ulteriori comunicazioni in merito alla procedura di cui trattasi;

considerato che a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, è stabilito che "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica", dovendosi qui intendere esteso il riferimento al "competente direttore generale del Ministero della cultura" all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 8917 del 04/07/2022 (Allegato n. 1), ha espresso il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi, anticipando alcune valutazioni in merito agli impatti negativi generati dal progetto di cui trattasi sul fattore ambientale del patrimonio culturale (archeologico e architettonico) e del paesaggio (v., in particolare, il paragrafo A.2), ritenendo comunque di dover chiedere documentazione integrativa per la compiuta valutazione dei medesimi impatti generati dal progetto di cui trattasi sul suddetto fattore ambientale;

considerato il contributo istruttorio del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP prot. n. 25247 del 06/07/2022 (Allegato n. 2);

considerato che il Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP, per le vie brevi il 05/07/2022, ha trasmesso al competente Funzionario del

2



Servizio V della Direzione generale ABAP il seguente contributo istruttorio: *"... vista la nota della Soprintendenza e in particolare il punto B.1.1: ["] B.1.1 Beni architettonici [.] Lungo la Strada Provinciale 18, in un sito circondato su tre lati dall'areale d'impianto, è presente la casa cantoniera Macciadosa, immobile tutelato ope legis ai sensi dell'art.12 c.1 del D.Lgs 42/2004; vista la richiesta di documentazione integrativa formulata dalla Soprintendenza e in particolare la richiesta di "Fotosimulazioni delle opere in progetto da e verso i beni archeologici e architettonici presenti nell'ambito d'impianto (nuraghi Macciadosa, Sacchedduzzu e Punta Manna; casa cantoniera Macciadosa)", per quanto di competenza del Servizio III, si concorda con la richiesta di integrazioni formulata dalla Soprintendenza";*

si chiede al Ministero della transizione ecologica, in qualità di autorità competente, di acquisire dal Proponente:

1. la documentazione integrativa indicata dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) nel parere endoprocedimentale prot. n. 8917 del 04/07/2022 (Allegato n. 1), nello specifico al paragrafo A.3, ed integrata dal Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP con il contributo istruttorio prot. n. 25247 del 06/07/2022 (Allegato n. 2), come di seguito descritto:
  - a) individuare e rappresentare una soluzione alternativa per la localizzazione delle opere in progetto, tale da evitare le interferenze con il Nuraghe Macciadosa, il Nuraghe Punta Manna e il Nuraghe Sacchedduzzu e le relative aree tutelate direttamente e indirettamente ai sensi della Parte II e della Parte III del D.Lgs. n. 42 del 2004;
  - b) la "Relazione Archeologica Preliminare" dovrà essere modificata in base a quanto richiesto al punto precedente e integrata con quanto chiesto dalla competente Soprintendenza ABAP con il citato parere endoprocedimentale del 04/07/2022:
    - *«Completamento delle ricognizioni e sistematizzazione dei dati raccolti secondo quanto previsto dalla normativa in materia, con indicazione completa e puntuale delle opere da realizzarsi (comprensivo delle opere di connessione e della viabilità interna all'impianto e del relativo possibile impatto sul patrimonio archeologico);*
    - *nella Relazione archeologica risulta chiaramente indicato che la ricerca d'archivio non è stata effettuata, pertanto si chiede di provvedere in tal senso ad integrare le verifiche condotte;*
    - *Si chiede altresì di integrare la Relazione con idonea cartografia nella quale venga riportato il grado di visibilità dell'area ricognita in relazione all'areale dell'opera;*
    - *è assente la Carta riassuntiva del Rischio archeologico, pertanto è da integrare;*
    - *nelle aree dove il grado di rischio è medio-alto si richiede di proporre un piano di indagini preventive adeguato, comprendendo eventualmente anche indagini non invasive per valutare la presenza nel sottosuolo di possibili strutture sepolte, specie dove dovrà essere usata la tecnica "a battipalo";*
    - *si chiede di specificare il piano delle attività di ricerca e valorizzazione triennale proposto, comprendendo anche la quantificazione delle risorse a disposizione»;*
  - c) conformare la "Relazione Archeologica Preliminare" alle "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico" approvate con D.P.C.M. 14/02/2022.

Da ultimo, si specifica che poiché la competente Soprintendenza ha richiesto la proposta di un piano di indagini preventive per l'attivazione della procedura di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 25, c. 3 e 8, è necessario che la documentazione progettuale comprenda anche gli esiti delle indagini prescritte,

così come previsto dal D.Lgs. 50/2016, art. 23, c. 6 e recentemente ribadito dall'Allegato 1 del D.P.C.M. 14/02/2022. Pertanto, è necessario che il Proponente si attivi al fine di perfezionare con la stessa Soprintendenza l'accordo previsto dall'art. 25, c. 14 del medesimo D.Lgs. 50/2016, funzionale a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione finalizzate alla predisposizione della "Relazione finale" di cui al c. 9 del citato art. 25, indispensabile per una corretta tutela dei beni archeologici.

Inoltre, si deve rappresentare al Proponente che, per consolidata giurisprudenza, assumono valenza di zone di interesse archeologico ai sensi della lett. m) del comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, anche le aree oggetto di dichiarazioni di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del medesimo decreto legislativo (v. quanto non rappresentato in merito nell'elaborato grafico n. Tav. 7 – Inquadramento su art. 142, benché tali aree sono citate come presenti nella *Relazione paesaggistica*, paragrafo 5.3, pp. 27-28):


	<b>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</b>		Cod.:	
	<b>Relazione paesaggistica</b>		Cliente Ref.:	Pag. 35 / 63 Rev. 00



Figura 18 Sovrapposizione tra l'area di intervento e le aree di tutela

Si riporta infine elenco dei beni architettonici e identitari presenti all'interno della Proprietà, secondo la codifica riportata nel PUC.

ELENCO BENI ARCHITETTONICI E BENI IDENTITARI			
CODICE BENE ID COMUNE	CODICE BENE ID BURAS	NOME	REFERIMENTO COPANIFICAZIONE
			Allegato A: beni da inventario di cui all'art. 14 della NTA del PR02000 Allegato B: beni da inventario ricadenti all'interno del "Centro di antica e prima formazione" Allegato C: beni da inventario tutelati da un provvedimento di vincolo architettonico di cui alla parte II del codice Allegato D: beni da inventario individuati come bene a rischio demagogico Allegato E: beni da inventario di cui all'art. 51 e 54 della NTA del PR02000 Allegato G: beni non inseriti nel inventario
1006		Cattedrale Medievale	ALLEGATO D
1007	1007	Nuraghe e affogio di Sant'Isidoro	ALLEGATO A
1008	1008	Nuraghe Santa Margherita	ALLEGATO A
1009		Edificio di Sant'Isidoro	ALLEGATO D

Figura 18- Elenco dei beni architettonici e identitari-Estratto elaborato 6.2.0 Legenda Beni paesaggistici e Identitari del Piano Urbanistico Comunale di Sassari.

- la documentazione integrativa indicata dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) nel parere endoprocedimentale prot. n. 8917 del 04/07/2022 (Allegato n. 1), nello specifico al paragrafo B.2, con riferimento alla soluzione alternativa per la localizzazione delle opere in progetto di cui al punto n. 1.a del presente elenco:

*"B.2 Richieste documentazione integrativa*

*La documentazione resa disponibile dal proponente è insufficiente ai fini della verifica*


di compatibilità del progetto con il patrimonio culturale e il paesaggio. Si evidenzia in particolare una carenza di documentazione fotografica e fotosimulazioni, utili alla definizione dell'impatto visivo potenziale delle opere. Si chiede pertanto di integrare la documentazione di progetto con i seguenti elaborati:

- Fotosimulazioni dell'impianto, riprese da punti dai quali sia possibile cogliere con completezza l'entità delle opere e il loro rapporto con il contesto paesaggistico, così come previsto dall'allegato al D.P.C.M. 12 dicembre 2005, art. 3.2 c.2: "simulazione dettagliata dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto resa mediante foto modellazione realistica (rendering computerizzato o manuale), comprendente un adeguato intorno dell'area di intervento, desunto dal rapporto di intervisibilità esistente, per consentire la valutazione di compatibilità e adeguatezza delle soluzioni nei riguardi del contesto paesaggistico".
- Progetto architettonico e fotosimulazioni della stazione elettrica, secondo le modalità di cui al punto precedente.
- Fotosimulazioni delle opere in progetto da e verso i beni archeologici e architettonici presenti nell'ambito d'impianto (nuraghi Macciadosa, Sacchedduzzu e Punta Manna; casa cantoniera Macciadosa).
- Ricognizione e rappresentazione cartografica degli altri impianti fotovoltaici attualmente approvati o in fase di valutazione VIA (statale o regionale) nell'ambito territoriale interessato (piana della Nurra), considerandone di conseguenza gli impatti cumulativi attesi dalla loro contemporanea coesistenza";

3. considerato che il progetto di cui trattasi è stato definito dal Proponente quale "Agrovoltaiico" e che il 27/06/2022 il Ministero della transizione ecologica ha reso pubbliche le "Linee Guida in materia di Impianto Agri-voltaici" (<https://www.mite.gov.it/notizie/impianti-agri-voltaici-pubblicate-le-linee-guida>), che descrivono "... le caratteristiche minime e i requisiti che un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito agrivoltaiico, sia per ciò che riguarda gli impianti più avanzati, che possono accedere agli incentivi PNRR, sia per ciò che concerne le altre tipologie di impianti agrivoltaiici, che possono comunque garantire un'interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola", si chiede di produrre un documento in merito alla determinazione della conformità del progetto di cui trattasi ai "requisiti" e alle "caratteristiche" definite ai capitoli 2 e 3 delle suddette Linee Guida (anche con riferimento a quanto chiesto al punto n. 4 del presente elenco);
4. chiarimenti e rappresentazione delle modalità concrete di realizzazione, di conduzione e di sostenibilità economica nel medesimo termine di vita utile previsto per l'abbinato impianto fotovoltaico (con i relativi impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio) delle attività agricole previste come "Industria (Agricola) 5.0" (compresa l'indicazione dei titolari delle indicate attività agricole e di apicoltura) descritte sommariamente e non rappresentate nella "Relazione Agronomica" (elaborato n. SIAAGRO01), al capitolo 10 – Descrizione dell'intervento agronomico proposto, pp. 10-14, e nel SIA (paragrafo 8.2 – Coltivazione futura, pp. 90-97), comprendendo anche l'attività associata di "apicoltura" (v. SIA, paragrafo 8.2.4– L'apicoltura, pp. 97-98);
5. la valutazione degli impatti cumulativi generati dal progetto di cui trattasi rispetto agli ulteriori impianti industriali tradizionali e FER presenti nell'area vasta considerata dal SIA;

6. l'integrazione del *Piano di monitoraggio ambientale* (v. elaborato n. SIARELPMA09), relativamente a tutte le tre fasi MAO – MCO – MPO, con riguardo al fattore ambientale del patrimonio culturale e il paesaggio (relativamente sia alle opere principali e connesse previste che a quelle agricole proposte), predisponendo per ognuna delle relative separate componenti gli elementi e i valori da monitorarsi (con relativo cronoprogramma), individuando di conseguenza le azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l'attuazione del progetto in esame;
7. la dichiarazione (ad integrazione di quanto non riportato nel SIA e nella *Relazione paesaggistica*; v. quanto non previsto in merito nella *Legenda* dell'elaborato grafico n. *Tav. 7 – Inquadramento su art. 142*) relativa agli accertamenti specifici condotti e per i quali non sono stati rappresentati i domini collettivi e le terre gravate da usi civici (cfr. art. 142, co. 1, lett. h, del D.Lgs. n. 42 del 2004). Qualora dovesse risultare che i predetti accertamenti non siano stati condotti secondo i Provvedimenti formali emanati in merito dalla Regione Autonoma della Sardegna (cfr. i "*Provvedimenti formali di accertamento terre civiche*" sul sito web della Regione Autonoma della Sardegna – aggiornamento al 23/11/2020, disponibili per il comune interessato dal progetto), devono essere fornite, se del caso, specifiche verifiche di compatibilità delle opere ivi previste con le disposizioni introdotte, a tutela delle qualità paesaggistiche delle aree gravate da uso civico, dall'art. 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*"), e dall'art. 3, commi 6, 8-ter e 8-quater, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (recante "*Norme in materia di domini collettivi*"), per quest'ultima anche qualora le medesime terre siano state liquidate dall'uso civico (v. Allegato n. 3, parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero della cultura, prot. n. 11255 del 03/05/2018, con riguardo alla corretta interpretazione da darsi al termine "*liquidazione degli usi civici*" usato dalla legge). Il SIA e la *Relazione paesaggistica* devono essere, quindi, integrati valutando le qualità paesaggistiche delle medesime aree gravate da domini collettivi e da uso civico;
8. il SIA, la *Sintesi Non Tecnica*, la *Relazione paesaggistica*, la *Relazione archeologica* e il progetto modificati ed integrati con le risultanze delle verifiche condotte sulla base di quanto richiesto ai punti dal n. 1 al n. 7 della presente nota.

**Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Ministero della transizione ecologica, in qualità di autorità competente, in merito alla presente richiesta di chiarimenti e di integrazioni al Proponente.**

 Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP  
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP  
arch. Rocco Rosario Tramutola

per IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DELLA DG ABAP  
arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA\*



(\*) Giusta Delega SS-PNRR prot. n. 1184 del 28/06/2022



MINISTERO DELLA CULTURA  
Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401  
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

Att. 1*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Al Ministero della Cultura  
Direzione Generale Archeologia, belle arti e  
paesaggio

Servizio V – Tutela del paesaggio  
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio  
archeologico

Servizio III – Tutela del patrimonio storico,  
artistico e architettonico

OGGETTO: (ID\_VIP: 7405). Sassari (SS). Progetto di un impianto denominato "Agrivoltaico MACCIADOSA" della potenza complessiva di 80.88 MWp (lato DC) nel comune di Sassari. Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 - VIA (art. 23 - PNIEC).

Proponente Pacifico Cristallo S.r.l.

Rif.: vostro prot. 21890 del 09.06.2022, nostro prot. n. 7527 del 10.06.2022

In riferimento all'oggetto, analizzata la documentazione disponibile nel portale del MITE al link

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8030/11812?pagina=1>

si comunica quanto segue.

#### **ALLEGATO A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO**

Tra gli elaborati progettuali consultati vi è la Relazione Archeologica (Elaborato progettuale SIA001) elaborata dal dott. Luca Doro,

Il progetto prevede l'installazione di un impianto fotovoltaico della potenza complessiva di 80,88 MWp (lato DC) con struttura ad inseguimento monoassiale da connettere in alta tensione alla rete di trasmissione nazionale.

L'area interessata dal progetto, di proprietà della Pacifico Cristallo s.r.l., è ubicata in località Macciadosa, nella Nurra sassarese, circa 2.5 Km a ovest del corso del Riu Mannu, lungo la Strada Provinciale 18 (Sassari-Argentiera). L'intervento ricade nel foglio 83 particelle 2, 3, 4, 5, 8, 164, 352, 353, posizionate a nord della SP 18, e 23, 26, 88, a Sud della SP 18).

Dall'esame della relazione generale tecnica si apprende che l'areale è di circa 151 ettari. Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico composto complessivamente da 57980 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino bifacciali, nel territorio della Nurra, lungo la Strada Provinciale 34 tra M. Santa Giusta e Monte Elva, foglio 19 mappali 324, 379, 111, 40, 41, 55 del Comune di Sassari. Le strutture verticali, costituite da pali di acciaio, saranno infisse nel terreno a profondità stimabile su 1,5 m, non avranno fondazioni o basamenti in calcestruzzo. I pali che sorreggono i moduli saranno



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 206741

PEC: mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it – PEO: sabap-ss@beniculturali.it

direttamente battuti nel terreno ad una profondità massima di 2 mt con apposita macchina battipalo. Sono previsti n. 7 pali per ogni stringa da 30 moduli e quindi un totale di 28.168 pali. Il cavidotto avrà lo scopo di contenere i cavi che trasporteranno l'energia elettrica prodotta dalla centrale fotovoltaica al locale tecnico. I cavi saranno posizionati all'interno di un tubo corrugato flessibile posizionato in uno scavo a sezione obbligata con una larghezza della trincea di 50 cm ed una profondità minima di 100 cm.

Tutte le linee elettriche in MT prevedono la posa interrata di cavi in trincee scavate ad una profondità media di 1,2/1,3 m dal piano di calpestio, di larghezza compresa in 1 m.

Nell'area dove sorgerà la cabina utente è previsto un leggero abbassamento del piano di calpestio attuale, ipotizzabile in circa 50 cm, utile alla fondazione del basamento della cabina stessa.

All'interno della stessa area dell'impianto è prevista, inoltre, la realizzazione di opere viarie con carreggiata di circa 4/5 m, formata da una soprastruttura in materiale arido dello spessore indicativo di 0,30/0.40 m

Lungo il perimetro dell'impianto è prevista la realizzazione di una recinzione in rete metallica a maglia romboidale sostenuta da pali infissi nel terreno per una profondità di circa 0,6 m.

Il layout dell'impianto è specificato nell'allegato cartografico denominato SIATAVFTVLAY31.

Dall'esame della relazione archeologica si rileva, che:

- non risulta effettuata la ricerca in archivio;
- non risultano esplicitati gli impatti della realizzazione dell'impianto e delle relative opere di connessione e viabilità relativamente ai monumenti presenti e al rischio relativo al patrimonio archeologico, con i prescritti allegati cartografici;
- risulta ricognita solo una parte dell'areale;
- non è stata proposta la carta relativa al grado di visibilità
- La Relazione è invece chiara sulle indicazioni relative alla situazione vincolistica, in particolare circa i diversi livelli di vincoli presenti (diretti, da PPR, da PUC), in quanto vengono riportati in maniera compiuta i relativi areali; si segnala che manca l'indicazione del vincolo del Pozzo Sacro di Saccheddu (indicato come Pozzo Nuraghe Marino).

Dall'analisi bibliografica e documentale, all'interno dell'area interessata dal progetto sono documentati tre siti archeologici pertinenti a tre nuraghi: Punta Manna, Sacchedduzu, e Macciadosa. Nell'area del Macciadosa è attestato anche un successivo abitato romano e i resti di una probabile villa rustica. Nell'area circostante a quella del progetto si segnala la presenza di diversi nuraghi (Bozzo, Saccheddu o Saba, Padalazu) e di un pozzo sacro (Saccheddu, indicato nella relazione come pozzo nuraghe Marino).

L'area era stata analizzata sotto il profilo archeologico nel 2019, in occasione dei lavori di progettazione del tracciato del metanodotto in Sardegna. Le ricognizioni eseguite da G. Carenti lungo il tracciato che si sviluppa tra i nuraghi Sacchedduzu e Punta Manna hanno evidenziato un'area di dispersione ceramica nel capo coltivato a Nord dell'area verde, in direzione Nord Ovest del Sacchedduzu, (3A), definendo un'areale a rischio archeologico. La ricognizione effettuata da Luca Doro ha verificato in questo punto la presenza di frammenti ceramici.





La ricognizione di superficie è stata effettuata solo in alcune aree destinate alla realizzazione del progetto, in quanto la visibilità del terreno in gran parte della proprietà risultava nulla o quasi nulla, a causa della fitta vegetazione secca che ricopre il terreno. Questi terreni, dissodati e destinati alla coltivazione, sono risultati al momento delle ricognizioni incolti e infestati da erbacce stagionali. Le aree dove invece è stato possibile effettuare la ricognizione (Aree 1-5), si presentano con una buona visibilità dovuta all'ultima mietitura. Nei cinque campi ricogniti in due (1A, 3A) sono stati osservati elementi archeologici. Nel primo (1A) sono stati individuati alcuni frammenti ceramici di età storica lungo la fascia perimetrale dell'area boschiva del nuraghe Macciadosa, ricadente nell'area a tutela condizionata del PUC; nel secondo (3A) sono stati individuati frammenti di ceramica storica nella porzione più meridionale del campo, nel punto già segnalato da G. Carenti nella carta del rischio realizzata per i lavori del metanodotto in Sardegna.

Per tali aree il rischio archeologico non è indicato, ma sulla base delle valutazioni di questo Ufficio deve essere considerato medio alto, di grado 7. Nelle restanti porzioni di terreno osservate durante la ricognizione non è stato individuato nessun elemento archeologico. Escluse le aree già tutelate, ove i vincoli paesaggistici o archeologici non consentono l'installazione dell'impianto, nelle restanti porzioni della proprietà, in particolare dove la visibilità del terreno è nulla o quasi nulla, non è stato possibile determinare in modo chiaro la presenza o meno di evidenze archeologiche. Nella relazione viene indicato che i dati raccolti non sono sufficienti a definirne l'entità e le tracce potrebbero non palesarsi, anche qualora fossero presenti. Viene pertanto evidenziata la necessità di approfondimento in tal senso.

In conclusione, considerati i dati a disposizione il livello di impatto archeologico accertabile nelle aree non ricognite è classificato medio, di grado 4 (non determinabile); a parere di questo Ufficio attraverso l'approfondimento delle ricognizioni in un periodo stagionale più favorevole, il margine di incertezza si potrebbe considerevolmente ridurre.

#### A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento

Nell'area direttamente interessata dagli interventi e nell'areale circostante si rilevano i seguenti siti:

Beni con dichiarazione di particolare interesse culturale ai sensi della parte seconda del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.:

Interno all'areale: Nuraghe Macciadosa, D.M. 11.07.1983, che comprende l'intero mappale 2 del foglio 83; parte dei moduli presenti nel layout cartografico dell'impianto occupano questa particella; Il monumento è anche inserito nel PUC del Comune di Sassari con codice 90064173; in questa scheda il perimetro a tutela integrale, ma anche quello a tutela condizionata, risultano sensibilmente inferiori per superficie al mappale completo riportato nel decreto ministeriale.

A 200 m circa dal perimetro dell'impianto: Pozzo sacro di Saccheddu, DDR 10.05.2013, indicato nella relazione archeologica come Pozzo Nuraghe Marino, non inserito nel PUC.

Beni presenti nel repertorio del PPR e nel PUC del Comune di Sassari:

Interni all'areale

Nuraghe Punta Manna, ID 4264, inserito anche nel PUC con codice 90064043;

Nuraghe Sacchedduzzu, ID 4262, inserito anche nel PUC con codice 90064041.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIOPER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 206741

PEC: mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it – PEO: sabap-ss@beniculturali.it

Nelle vicinanze dell'areale:

Nuraghe Li Padulazzi, ID 4298, inserito anche nel PUC con codice 90064089, a circa 250 m;

Nuraghe Fenosu, ID 4291, inserito anche nel PUC con codice 90064076, a circa 400 m;

Nuraghe Tanca Santa Barbara, ID 4263, inserito anche nel PUC con codice 90064042, a circa 900 m;

Nuraghe Serra Olzu, ID 4290, inserito anche nel PUC con codice 90064075, a circa 1000 m;

Nuraghe Mazzocca, ID 4284, inserito anche nel PUC con codice 90064069, a circa 1300 m.

### A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

L'esplicitazione degli impatti della realizzazione dell'impianto non risultano ben illustrati nella relazione archeologica. Sicuramente la presenza all'interno dell'areale individuato di tre siti archeologici e delle relative aree di pertinenza, nonché la presenza di ulteriori siti a breve distanza dall'impianto, rappresenta una criticità rilevante, che per l'areale sottoposto a vincolo diretto non è in alcun modo superabile.

Inoltre considerato che nella relazione archeologica è evidenziato un tessuto insediativo di età antica molto denso, appare critico il posizionamento dei moduli fotovoltaici anche tra un sito e l'altro, che dovevano essere in collegamento diretto uno con l'altro in età nuragica e nel corso del riutilizzo in epoca romana.

Risulta difficoltoso esprimersi anche in merito agli areali che allo stato attuale delle conoscenze non sembrano interessati da vincoli diretti o da perimetrazioni da PUC, in particolare le zone est e sud dell'impianto, in quanto proprio in questi areali non è stata condotta la ricognizione.

Anche l'installazione dei sostegni dei moduli attraverso la tecnica "a battipalo" rappresenta una criticità rilevante, in quanto è possibile che con queste operazioni, che riguardano 28.168 pali da infiggere nel terreno per 2 m circa è possibile che si verifichino danneggiamenti di strutture, materiali e stratificazioni di natura archeologica.

Viceversa si esprime apprezzamento per il programma di attività di ricerca e valorizzazione dei monumenti archeologici proposto, ma è necessaria una più compiuta indicazione specialmente per quanto riguarda la quantificazione delle relative risorse a disposizione.

### A.3 Richieste documentazione integrativa

Per quanto attiene l'area funzionale patrimonio archeologico, si richiedono pertanto le seguenti integrazioni al fine di poter esprimere il proprio parere in merito al progetto:

- Completamento delle ricognizioni e sistematizzazione dei dati raccolti secondo quanto previsto dalla normativa in materia, con indicazione completa e puntuale delle opere da realizzarsi (comprensivo delle opere di connessione e della viabilità interna all'impianto e del relativo possibile impatto sul patrimonio archeologico);
- nella Relazione archeologica risulta chiaramente indicato che la ricerca d'archivio non è stata effettuata, pertanto si chiede di provvedere in tal senso ad integrare le verifiche condotte;
- Si chiede altresì di integrare la Relazione con idonea cartografia nella quale venga riportato il grado di visibilità dell'area ricognita in relazione all'areale dell'opera;
- è assente la Carta riassuntiva del Rischio archeologico, pertanto è da integrare;
- nelle aree dove il grado di rischio è medio-alto si richiede di proporre un piano di indagini preventive adeguato, comprendendo eventualmente anche indagini non invasive per valutare



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIOPER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 206741

PEC: mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it – PEO: sabap-ss@beniculturali.it

la presenza nel sottosuolo di possibili strutture sepolte, specie dove dovrà essere usata la tecnica "a battipalo";

- si chiede di specificare il piano delle attività di ricerca e valorizzazione triennale proposto, comprendendo anche la quantificazione delle risorse a disposizione.

## **ALLEGATO B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO - AREA FUNZIONALE PAESAGGIO**

### *B.1. Situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento*

#### *B.1.1 Beni architettonici*

Lungo la Strada Provinciale 18, in un sito circondato su tre lati dall'areale d'impianto, è presente la casa cantoniera Macciadosa, immobile tutelato *ope legis* ai sensi dell'art.12 c.1 del D.Lgs 42/2004.

#### *B.1.2 Beni paesaggistici*

##### *- B.1.2.a Decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico*

I terreni in cui è prevista la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e della relativa sottostazione elettrica non sono soggetti a tutela ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.Lgs 42/2004.

##### *- B.1.2.b Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del Codice*

Nell'area di studio sono presenti due beni archeologici dichiarati d'interesse culturale ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/2004, e dunque tutelati anche sotto il profilo paesaggistico ai sensi dell'art.142 c.1 lettera m) dello stesso Decreto: il nuraghe Macciadosa, all'interno dell'areale d'impianto, e il pozzo sacro di Saccheddu, a 200 metri circa dall'impianto (si veda in proposito anche il punto A.1 della presente relazione).

##### *- B.1.2.c Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti*

Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Sardegna è il Piano Paesaggistico Regionale, entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna in data 8 settembre 2006. L'area interessata dal progetto rientra nell'ambito di paesaggio costiero n.14 "Golfo dell'Asinara" individuato dal PPR.

Lo strumento urbanistico comunale vigente nel Comune di Sassari è il Piano Urbanistico Comunale, per cui è stato concluso l'iter di adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale.

##### *- B.1.2.d Indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici*

Nell'area interessata dal SIA sono presenti alcuni beni archeologici individuati quali beni paesaggistici nel repertorio 2017 del PPR (artt. 48 e 49 NTA). In particolare all'interno dell'areale d'impianto si rilevano il nuraghe Punta Manna, (codice BUR 4264), e il nuraghe Sacchedduzzu (codice BUR 4262). Per entrambi i beni è stato individuato all'interno del PUC di Sassari un perimetro di tutela integrale ed uno di tutela condizionata. Inoltre in siti esterni ma prossimi all'area d'impianto si segnalano: il nuraghe Li Padulazzi (codice BUR 4298), il nuraghe Fenosu (codice BUR 4291), il nuraghe Tanca Santa Barbara (codice BUR 4263) il nuraghe Serra Olzu (codice BUR 4290), il nuraghe Mazzocca, (codice BUR 4284). Si veda in proposito anche il punto A.1 della presente relazione.



### B.2 Richieste documentazione integrativa

La documentazione resa disponibile dal proponente è insufficiente ai fini della verifica di compatibilità del progetto con il patrimonio culturale e il paesaggio. Si evidenzia in particolare una carenza di documentazione fotografica e fotosimulazioni, utili alla definizione dell'impatto visivo potenziale delle opere. Si chiede pertanto di integrare la documentazione di progetto con i seguenti elaborati:

- Fotosimulazioni dell'impianto, riprese da punti dai quali sia possibile cogliere con completezza l'entità delle opere e il loro rapporto con il contesto paesaggistico, così come previsto dall'allegato al D.P.C.M. 12 dicembre 2005, art.3.2 c.2: *"simulazione dettagliata dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto resa mediante foto modellazione realistica (rendering computerizzato o manuale), comprendente un adeguato intorno dell'area di intervento, desunto dal rapporto di intervisibilità esistente, per consentire la valutazione di compatibilità e adeguatezza delle soluzioni nei riguardi del contesto paesaggistico"*.

- Progetto architettonico e fotosimulazioni della stazione elettrica, secondo le modalità di cui al punto precedente.

- Fotosimulazioni delle opere in progetto da e verso i beni archeologici e architettonici presenti nell'ambito d'impianto (nuraghi Macciadosa, Sacchedduzzu e Punta Manna; casa cantoniera Macciadosa).

- Ricognizione e rappresentazione cartografica degli altri impianti fotovoltaici attualmente approvati o in fase di valutazione VIA (statale o regionale) nell'ambito territoriale interessato (piana della Nurra), considerandone di conseguenza gli impatti cumulativi attesi dalla loro contemporanea coesistenza.

### B.3 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

La carenza di documentazione già segnalata non consente al momento di esprimere una valutazione circa la compatibilità dell'intervento con i beni architettonici e il paesaggio.

### **PARERE ENDOPROCEDIMENTALE**

Il parere potrà essere espresso solamente in seguito alle integrazioni documentali, sulla base della verifica delle stesse.

NC/FF

Il Soprintendente  
Prof. Arch. Bruno Billeci  
(firmato digitalmente)



*Ministero della cultura*DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
SERVIZIO II*Alla*

Soprintendenza Speciale per il PNRR

Al. 2*Oggetto:***[ID\_VIP: 7405] SASSARI. Progetto di un impianto denominato "AGRIVOLTAICO MACCIADOSA" della potenza complessiva di 80,88 MWp (lato DC) nel Comune di Sassari.**

Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006, art. 23 – Valutazione di Impatto Ambientale.

Proponente: PACIFICO CRISTALLO S.r.l..

**Contributo istruttorio.**

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota del Servizio V della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio prot. n. 21890 del 09/06/2022, preso atto di quanto considerato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro nel parere endoprocedimentale prot. n. 8917 del 04/07/2022, acquisito agli atti di questa Direzione con prot. n. 25080 del 05/07/2022, per quanto attiene agli aspetti di competenza, si rappresenta quanto segue.

Come rilevato dalla Soprintendenza nel parere citato in premessa, il progetto interferisce direttamente con i seguenti beni di interesse archeologico tutelati ai sensi della Parte II e della Parte III del D.Lgs. 42/2004, presenti all'interno dell'area in cui è prevista la realizzazione dell'impianto fotovoltaico:

- Nuraghe Macciadosa, tutelato ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 in forza del D.M. 11/07/1983, inserito anche nel PUC del Comune di Sassari con codice 90064173;
- Nuraghe Punta Manna, tutelato ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 in quanto tipizzato e individuato nel *Repertorio del Mosaico dei beni paesaggistici e identitari* del Piano Paesaggistico Regionale con ID 4264 e inserito anche nel PUC del Comune di Sassari con codice 90064043;
- Nuraghe Sacchedduzzu, tutelato ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 in quanto tipizzato e individuato nel *Repertorio del Mosaico dei beni paesaggistici e identitari* del Piano Paesaggistico Regionale con ID 4262 e inserito anche nel PUC del Comune di Sassari con codice 90064041;

Inoltre, altri beni di interesse archeologico, elencati dalla Soprintendenza nel parere citato in premessa, sono presenti nelle immediate vicinanze delle aree di progetto.

La Soprintendenza ha, inoltre, evidenziato le carenze della documentazione archeologica presentata dalla Società proponente ai sensi dell'art. 25, c. 1 del D.Lgs. 50/2016, richiedendo le necessarie integrazioni.

Tutto ciò premesso e considerato, preso atto degli impatti significativi e negativi dell'impianto in progetto sul patrimonio archeologico interferito direttamente e indirettamente, **questo Servizio concorda con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro nel ritenere «in alcun modo superabile» la criticità legata all'interferenza diretta dell'impianto con le aree di interesse**



## archeologico tutelate ai sensi della parte II e III del D.Lgs. 42/2004.

Pertanto, si ritiene necessario chiedere al proponente di:

1. individuare e rappresentare una soluzione alternativa per la localizzazione delle opere in progetto, tale da evitare le interferenze con il Nuraghe Macciadosa, il Nuraghe Punta Manna e il Nuraghe Sacchedduzzu e le relative aree tutelate direttamente e indirettamente ai sensi della Parte II e della Parte III del D.Lgs. 42/2004;
2. la “Relazione Archeologica Preliminare” dovrà essere modificata in base a quanto richiesto al punto precedente e integrata con quanto chiesto dalla competente Soprintendenza ABAP con il citato parere endoprocedimentale del 04/07/2022:
  - *«Completamento delle ricognizioni e sistematizzazione dei dati raccolti secondo quanto previsto dalla normativa in materia, con indicazione completa e puntuale delle opere da realizzarsi (comprensivo delle opere di connessione e della viabilità interna all'impianto e del relativo possibile impatto sul patrimonio archeologico);*
  - *nella Relazione archeologica risulta chiaramente indicato che la ricerca d'archivio non è stata effettuata, pertanto si chiede di provvedere in tal senso ad integrare le verifiche condotte;*
  - *Si chiede altresì di integrare la Relazione con idonea cartografia nella quale venga riportato il grado di visibilità dell'area ricognita in relazione all'areale dell'opera;*
  - *è assente la Carta riassuntiva del Rischio archeologico, pertanto è da integrare;*
  - *nelle aree dove il grado di rischio è medio-alto si richiede di proporre un piano di indagini preventive adeguato, comprendendo eventualmente anche indagini non invasive per valutare la presenza nel sottosuolo di possibili strutture sepolte, specie dove dovrà essere usata la tecnica “a battipalo”;*
  - *si chiede di specificare il piano delle attività di ricerca e valorizzazione triennale proposto, comprendendo anche la quantificazione delle risorse a disposizione»;*
3. conformare la “Relazione Archeologica Preliminare” alle “Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico” approvate con D.P.C.M. 14/02/2022.

Da ultimo, si specifica che poiché la competente Soprintendenza ha richiesto la proposta di un piano di indagini preventive per l'attivazione della procedura di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 25, c. 3 e 8, è necessario che la documentazione progettuale comprenda anche gli esiti delle indagini prescritte, così come previsto dal D.Lgs. 50/2016, art. 23, c. 6 e recentemente ribadito dall'Allegato 1 del D.P.C.M. 14/02/2022. Pertanto, è necessario che il Proponente si attivi al fine di perfezionare con la stessa Soprintendenza l'accordo previsto dall'art. 25, c. 14 del medesimo D.Lgs. 50/2016, funzionale a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione finalizzate alla predisposizione della “Relazione finale” di cui al c. 9 del citato art. 25, indispensabile per una corretta tutela dei beni archeologici.

Il Responsabile dell'istruttoria

Dott. Lino Traini

(tel. 06/67234693 – lino.traini@cultura.gov.it)



IL DIRIGENTE *ad interim* DEL SERVIZIO II  
Dott. Elena Calandra





All. 3

*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

UFFICIO LEGISLATIVO

MIBACT-UDCM  
LEGISLATIVO  
0011255-03/05/2018  
Cl. 02.01.00/257.1

Alla Regione autonoma della Sardegna  
Assessorato degli enti locali, finanze e  
urbanistica  
Direzione generale della pianificazione  
urbanistica territoriale e della vigilanza  
edilizia

E p.c.

Alla Direzione generale Archeologia  
Belle Arti e Paesaggio  
Al Capo di Gabinetto dell'On.le  
Ministro

Oggetto: Richiesta parere in merito alla portata applicativa della legge n. 168 del 20 novembre 2017 (*Norme in materia di domini collettivi*).

Si fa riferimento alla nota prot. n. 6160 del 2018 di codesta Regione autonoma, con la quale, in relazione alla disposizione di cui all'art. 3 della legge n. 168 del 2017, riguardante i "domini collettivi", si pongono i seguenti quesiti interpretativi:

- se la previsione legislativa che prevede la permanenza del vincolo paesaggistico "*anche in caso di liquidazione degli usi civici*", debba essere riferita solo alla fattispecie della liquidazione degli usi civici su terre private ovvero sia riferibile, indistintamente, a tutte le ipotesi di estinzione dell'uso civico;
- "*preso atto del fatto che dalla norma in esame deriva il "mantenimento" di un vincolo di carattere paesaggistico-ambientale non più ascrivibile alla categoria di cui all'art. 142, comma 1, lett. h) del D.lgs. n. 42 del 2004*", quale sia la categoria di beni paesaggistici "*cui riferire i valori paesaggisticamente protetti da tale vincolo*" e come si attui "*la gestione della eventuale situazione in cui non sussistano nell'area valori paesaggistici meritevoli di tutela*".
- se sia possibile, in sede di pianificazione congiunta Stato-Regione, intervenuti i provvedimenti di estinzione dell'uso civico, valutare "*l'assenza di valori paesaggistici meritevoli di tutela*", al fine di sottrarre le aree già soggette all'uso civico al vincolo paesaggistico.

Al riguardo, si formulano le seguenti osservazioni.



# *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

## UFFICIO LEGISLATIVO

Come noto, la rilevanza sotto il profilo paesaggistico degli usi civici è stata stabilita prima con il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (*Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale*), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 8 agosto 1985, n. 431, che novellando l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ha sottoposto a vincolo paesaggistico «*le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici*», e poi con l'art. 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, le cui disposizioni fondamentali la Corte costituzionale ha qualificato come norme di grande riforma economico-sociale (sentenze n. 207 e n. 66 del 2012, n. 226 e n. 164 del 2009 e n. 51 del 2006).

La Corte costituzionale ha affermato che «*la sovrapposizione fra tutela del paesaggio e tutela dell'ambiente si riflette in uno specifico interesse unitario della comunità nazionale alla conservazione degli usi civici, in quanto e nella misura in cui concorrono a determinare la forma del territorio su cui si esercitano, intesa quale prodotto di "una integrazione tra uomo e ambiente naturale"*» (sentenze n. 46 del 1995 e 210 del 2014), confermando, quindi, che l'interesse alla permanenza dell'uso civico non può essere limitata ad alcune fattispecie (liquidazione usi civici), trovando la sua *ratio* nello «*specifico interesse unitario della comunità nazionale alla conservazione degli usi civici*».

Tale interpretazione è peraltro suffragata dallo stesso tenore letterale della norma di cui al comma 6 del citato art. 3 della legge n. 168 del 2017, che così recita «*Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici*».

Ed infatti, la congiunzione «*anche*», che ha valore accrescitivo, lungi dall'escludere per altre fattispecie di estinzione, diverse dalla liquidazione, la permanenza del vincolo, chiarisce che lo stesso vincolo sopravvive al provvedimento di liquidazione. Tale orientamento è conforme alla normativa di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio che «*non disciplina uno specifico procedimento, da attivare d'ufficio o su istanza di parte, volto alla rimozione del vincolo già imposto, e dunque volto alla revoca del provvedimento amministrativo che ha imposto il vincolo.....L'assenza di una specifica normativa nazionale attinente alla rimozione del vincolo si spiega, perché – in base ad un principio generale dell'ordinamento più volte enunciato anche da questo Consiglio – l'eventuale degrado dell'area sottoposta alla salvaguardia in base alla legislazione di*





*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

UFFICIO LEGISLATIVO

settore non fa sorgere l'esigenza di rimuovere il vincolo, ma – al contrario – comporta l'esigenza che vi sia una maggiore protezione delle aree tutelate (anche in sede esame delle istanze di autorizzazione), per 'salvare il salvabile' ed evitare ulteriori compromissioni e degradi" (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5989 del 2012).

Conseguentemente, il vincolo paesaggistico gravante sull'uso civico non si può considerare estinto in virtù dei provvedimenti di sclassificazione, che hanno, in ogni caso, riguardo a interessi diversi dalla tutela del paesaggio. Il citato comma 3 della legge 168 del 2017 non lascia, peraltro, adito a dubbi laddove stabilisce che il "vincolo è mantenuto", intendendo, per tale, evidentemente lo stesso vincolo (uso civico) che permane con la relativa tutela prevista dal codice. Muove quindi da un'erronea impostazione concettuale il quesito che pone la questione relativa alla "gestione della eventuale situazione in cui non sussistano nell'area valori paesaggistici meritevoli di tutela".

Le ipotesi di sclassificazione, che sottraggono in via definitiva il bene alla collettività ed al patrimonio tutelato, devono soggiacere al meccanismo concertativo della pianificazione congiunta Stato-Regione, che costituisce "il modello procedimentale che permette la conciliazione degli interessi in gioco e la coesistenza dei due ambiti di competenza legislativa statale e regionale (Corte costituzionale, sentenza n. 103 del 2017), mediante il quale lo Stato può "far valere la propria competenza a tutelare il paesaggio con la conservazione dei vincoli esistenti o l'apposizione di diversi vincoli, e affinché, in ogni caso, effetti giuridici modificativi del regime dei relativi beni non si producano prima, e al di fuori, del Piano paesaggistico regionale" (Corte costituzionale, citata sentenza n. 210 del 2014).

Si precisa, infine, che la pianificazione paesaggistica congiunta non può porsi come obiettivo di valutare "l'assenza di valori paesaggistici meritevoli di tutela" (cfr. l'art. 143, comma 4, lettera b), del codice, che prevede il recupero e la riqualificazione delle aree gravemente compromesse o degradate), al fine di sottrarre le aree già soggette all'uso civico al vincolo paesaggistico, escludendo, implicitamente, una diversa valutazione complessiva tecnico-discrezionale della sussistenza attuale di valori paesaggistici anche non strettamente identificabili con il perdurare dei caratteri e degli usi civici (ad esempio, terreni agrari, ovvero boschivi o pascolativi).

IL CAPO DELL'UFFICIO

Paolo Carpentieri